

CAMERA DEI DEPUTATI N. 975

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLA, OCCHIUTO, CANNIZZARO, GIACOMETTO, PORCHIETTO,
ROSSO, RUFFINO, RUGGIERI, SOZZANI, VERSACE, ZANGRILLO**

Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente l'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute

Presentata il 23 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il consolidamento di una condizione di frammentazione e di difformità territoriale nell'assicurare gli stessi trattamenti in materia di salute, che è emerso in seguito alla riforma del 2001 del titolo V della parte seconda della Costituzione, con regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia contrapposte ad altre in cui ci si trova ben al di sotto della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, ha comportato notevoli problemi nell'effettiva tutela del diritto alla salute su tutto il territorio nazionale, che si sono acuiti a seguito dei fallimenti dei vari tentativi di riallineare l'articolo 117 della Costituzione in tale materia operati dal 2001. Così, fra competenze statali e regionali, si è lasciato per lo più alle decisioni e agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale il compito di tutelare l'esigenza di

una maggiore uniformità nazionale della salute con la naturale flessibilità e gli adeguati bilanciamenti che la nuova architettura dell'assetto repubblicano ha definito nel titolo V.

Eppure, a maggior ragione di fronte alle crescenti asimmetrie sul territorio nazionale nell'effettiva tutela della salute, confermate dai dati sull'aspettativa di vita superiore anche di tre o quattro anni in alcune regioni rispetto ad altre, ciò non può essere più accettato. È necessario affrontare questo tema attraverso una riforma costituzionale che, in modo puntuale, preciso e circoscritto, miri a una maggiore uniformità nazionale, senza rinunciare, tuttavia, non soltanto a quei pregi che comunque il nuovo assetto determina, ma anche alla valorizzazione di quelle realtà che hanno saputo utilizzare al meglio

le potenzialità che il testo costituzionale offre per garantire migliori diritti ai cittadini.

Dunque, la presente proposta di legge costituzionale recepisce quanto suggerito dall'associazione Cittadinanzattiva, rafforzando ulteriormente sia il legame con l'articolo 32 della Costituzione – non sfuggirà infatti il puntuale richiamo lessicale al « diritto dell'individuo » e al dibattito che già durante i lavori dell'Assemblea costituente ciò determinò (e a questi si rinvia concordando con la scelta di allora dei Padri costituenti) – sia quello con la dinamica del rapporto tra forma di Stato e nuovo regime di competenze definite dal legislatore costituzionale nel 2001 riguardo al titolo V, a partire dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà, inteso tanto in senso verticale quanto in senso orizzontale, delineato appunto nell'articolo 118 della Costituzione.

Peraltro, come si può rilevare dal sito www.diffondilasalute.it, questa proposta di legge costituzionale già gode di un vasto consenso sociale, mostrando così tutta la forza di una soluzione che, nel rispetto del testo costituzionale, consente tuttavia di adeguare lo stesso alla realtà plurale e dinamica del Paese e alle esigenze reali e concrete dei cittadini.

È quindi necessario che il Paese sia capace di richiamare alla loro responsabilità per quanto concerne la protezione e la socializzazione dei rischi i cittadini, le imprese e le istituzioni regionali e locali, perché un grande bene collettivo possa essere tutelato con l'apporto responsabile dell'intera comunità, sul terreno della sua sostenibilità, comprese tutte le misure di lotta agli sprechi del sistema.

Per la non autosufficienza appare fondamentale pensare a un *mix* di interventi e di soluzioni che coinvolgano sia il pubblico che il privato, individuando strumenti finalizzati alla tutela contro il rischio di non autosufficienza e consentendo di canalizzare le risorse pubbliche e private. I fondi sanitari e socio-sanitari possono quindi avere un ruolo determinante, ma devono essere supportati da una serie di azioni e di interventi che, anche utilizzando la leva fiscale, possano destinarli alla copertura delle situazioni di bisogno sociale, guardando il sistema nel lungo periodo sotto la lente della « innovazione », senza però in alcun modo prevedere una riduzione degli attuali stanziamenti di risorse pubbliche.

Per queste ragioni si auspica un esame in tempi brevi della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « nel rispetto del diritto dell'individuo e in coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 ».



18PDL0023730